

**Allegato 1)**

**COMUNE DI LIZZANO IN BELVEDERE**  
**Città Metropolitana di Bologna**

**REP. NR.**

**AFFIDAMENTO IN CONCESSIONE DELLA GESTIONE DELL'IMPIANTO SPORTIVO  
"PARCO NOCI" SITO IN VIDICIATICO**

L'anno 2019 il giorno \_\_\_\_\_ del mese di \_\_\_\_\_ presso la sede del Comune di Lizzano in Belvedere, Piazza Marconi 6,

**TRA**

il **COMUNE DI LIZZANO IN BELVEDERE**, rappresentato da \_\_\_\_\_ (di seguito denominato **Comune**)

**E**

l'Associazione \_\_\_\_\_  
(di seguito denominata **Associazione o Concessionario**)

**SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE**

**ART. 1 OGGETTO**

- Il Comune affida in concessione a \_\_\_\_\_ la gestione dell'Impianto sportivo di proprietà comunale "Parco Noci", sito in Vidiciatico, composto dai seguenti elementi utilizzabili:
  - ✓ n. 2 campi da tennis con fondo in sintetico, di cui uno utilizzabile anche come campo da calcetto,
  - ✓ n. 1 campo da *beach volley*,
  - ✓ n. 1 spogliatoio;

;

**ART. 2 DURATA**

La durata della convenzione è di anni 2 (due), con decorrenza dalla data di stipulazione del presente atto, con facoltà di rinnovo per ulteriori 2 anni. previo apposito provvedimento della Giunta comunale.

**ART. 3 FINALITÀ**

Il concessionario si impegna a garantire l'uso dell'impianto di cui alla presente convenzione a tutti coloro che intendono fare attività sportiva. Altresì garantisce e promuove il corretto utilizzo dei campi da tennis/calcetto e del campo da *beach volley* al fine di rispondere alle esigenze delle associazioni sportive del territorio e contribuire ad ampliare l'offerta sportiva.

## ART. 4 USO DELL'IMPIANTO

Il concessionario:

- non potrà utilizzare l'Impianto sportivo se non per gli scopi per i quali la convenzione stessa è disposta;
- non può sub-concedere in tutto o in parte, con o senza corrispettivo, l'uso dell'impianto oggetto della presente convenzione, senza apposita autorizzazione del Comune.
- non può apportare innovazioni od effettuare cambiamenti nello stato del terreno e dell'impianto, salvo specifica autorizzazione del Comune.

Il concessionario è inoltre tenuto a rendere disponibili gli spazi di cui alla presente convenzione per eventuali manifestazioni ed attività sportive organizzate dal Comune, da Istituzioni scolastiche o altre Associazioni o Enti in collaborazione con il Comune stesso; dette manifestazioni saranno preventivamente comunicate dal Comune all'Associazione, nel rispetto degli impegni presi.

## ART. 5 IMPEGNI E OBBLIGHI DEL CONCESSIONARIO

Il concessionario è tenuto a svolgere tutte le attività necessarie al corretto funzionamento e manutenzione dell'impianto concesso, assumendosi gli oneri, anche economici, derivanti dalla gestione.

Obbligo primario della gestione è assicurare che, salvo caso di forza maggiore, l'impianto sportivo sia aperto al pubblico per tutto l'anno.

In particolare, il concessionario:

- si impegna a gestire in proprio l'impianto di cui alla presente convenzione, assumendo la responsabilità nei confronti del Comune della buona gestione e del corretto comportamento degli utenti;
- provvederà con proprio personale all'apertura e chiusura dell'impianto, alla sorveglianza e alla custodia dello stesso;
- è tenuto al rispetto delle normative vigenti in materia igienico sanitaria, sulla tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro, nonché delle prescrizioni in materia di infortuni e prevenzioni incendi.
- è tenuto a garantire, per tutta la durata della convenzione, il tempestivo approvvigionamento di tutti i beni e servizi necessari al corretto svolgimento di tutte le attività inerenti la gestione delle strutture.

Il Concessionario si assume ogni responsabilità in ordine a tutti gli adempimenti in materia di retribuzione, di obblighi assicurativi, assistenziali, previdenziali ed antinfortunistici per tutto il personale impiegato, sotto qualsiasi forma, nello svolgimento delle attività di cui alla presente convenzione.

L'Associazione individua un soggetto referente, il cui nominativo viene comunicato all'Ufficio comunale competente, per la verifica e il controllo circa gli obblighi derivanti dal rapporto concessorio come definiti dalla presente convenzione.

Per quanto riguarda le attività di manutenzione è stabilito quanto segue:

- a) I lavori di **manutenzione straordinaria** competono al Comune. A titolo esemplificativo per manutenzione straordinaria si intendono le opere e le modifiche necessarie per rinnovare e sostituire parti anche strutturali di edifici, nonché per realizzare o integrare i servizi igienico sanitari e gli impianti.
- b) I lavori di **manutenzione ordinaria** sono a carico dell'Associazione. In particolare, spetta al concessionario effettuare:
  - la periodica e regolare pulizia di tutta l'area dell'impianto sportivo, delle strutture e locali pertinenti;

- la manutenzione ordinaria dell'impianto sportivo.

#### **ART. 6 ENTRATE**

Le tariffe applicate per l'utilizzo dell'impianto sportivo, saranno comunicate all'Amministrazione Comunale e definite nell'ottica di favorire e promuovere la pratica sportiva.

Al concessionario compete l'introito delle predette tariffe.

#### **ART. 7 STATO DI CONSERVAZIONE E RICONSEGNA DELL'IMPIANTO**

L'impianto è concesso nello stato di fatto e di diritto in cui si trova.

Al termine della presente convenzione verrà effettuato un sopralluogo dell'impianto e delle relative strutture per determinare lo stato degli stessi, in quanto dovranno essere riconsegnati nelle condizioni originarie, fatto salvo il normale deperimento derivante dall'uso.

Eventuali migliorie, addizioni, opere realizzate dal concessionario, che dovranno comunque essere preventivamente autorizzate in forma scritta dal Comune, diventeranno automaticamente di proprietà del Comune e non daranno diritto ad alcun risarcimento o indennizzo, anche in deroga a quanto previsto agli artt. 1592 e 1593 del cod. civ.

Il Comune è esonerato da qualsiasi onere per i debiti ed impegni contratti dal concessionario nell'esercizio della sua attività.

Per eventuali danni e deterioramenti provocati da manifesta incuria o negligenza imputabili al concessionario, sarà cura dello stesso provvedere direttamente agli interventi di ripristino necessari.

#### **ART. 8 RESPONSABILITÀ E GARANZIE**

Il concessionario si assume tutte le responsabilità derivanti dalla gestione dell'impianto oggetto della presente convenzione.

Il concessionario si obbliga a stipulare con primaria Compagnia e a mantenere in vigore per tutta la durata della presente convenzione un'adeguata copertura assicurativa.

- Responsabilità civile verso terzi (RCT);
- Responsabilità Civile verso Prestatori di Lavoro (RCO).

L'operatività o meno delle coperture assicurative, così come l'eventuale inesistenza delle polizze sopra indicate, non esonerano l'Associazione dalle responsabilità di qualunque genere su di essa incombenti né dal rispondere di quanto non coperto – in tutto o in parte – dalle suddette coperture assicurative.

L'Associazione esonera il Comune da qualsiasi responsabilità in relazione ai rapporti di lavoro dei dipendenti che l'Associazione eventualmente dovesse assumere.

#### **ART. 9 CANONE CONCESSORIO**

il canone annuale è fissato in € **150,00**. Tale somma dovrà essere versata al Comune entro il 30-10 di ciascun anno.

#### **ART.10 CONTROVERSIE**

Le parti concordano che definiranno amichevolmente qualsiasi controversia che possa insorgere in ordine alla presente convenzione. Qualora ciò non fosse possibile le stesse rimettono la definizione della controversia al giudizio del Foro di Bologna.

### **ART.13 DISPOSIZIONI FINALI**

Il concessionario dichiara di essere a conoscenza che la presente convenzione può essere modificata, sospesa o revocata, mediante preavviso scritto, per interventi di manutenzione straordinaria, per motivi di pubblico interesse o impreviste esigenze del Comune, senza che ciò comporti alcun diritto di risarcimento o indennizzo per lo stesso, nonché che può essere risolta anticipatamente per gravi e ripetute violazioni delle disposizioni contenute nel seguente atto.

Qualora il concessionario intenda recedere dal presente atto prima della scadenza, deve darne preavviso scritto di almeno tre mesi.

Il Comune ha diritto di esercitare in ogni tempo e luogo, senza alcun preavviso, la sorveglianza ed il controllo di quanto disciplinato dalla presente convenzione attraverso l'opera di propri funzionari ed incaricati.

Il Comune, ai sensi dell'art 13 del Regolamento UE 2016/679 sulla privacy "Regolamento Generale sulla Protezione dei dati (EU-RGPD)", informa che tratterà i dati relativi alla presente convenzione esclusivamente per lo svolgimento delle attività e per l'assolvimento degli obblighi previsti dalle leggi e dai regolamenti comunali in materia. Il concessionario si impegna a trattare i dati personali dei soggetti fruitori nel rispetto di quanto previsto dal Regolamento UE 2016/679 sulla privacy suddetto.

Per quanto non previsto espressamente nella presente convenzione valgono le norme e le disposizioni di legge in materia, in quanto applicabili e compatibili con la natura degli impianti in oggetto e le attività in essi esercitate.

Letto, approvato e sottoscritto

Per il Comune

Per il concessionario

---

---